

REGOLAMENTO (CE) N. 733/1999 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1999

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Russia e della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 2557/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste precedenti

- (1) Le importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia sono state oggetto di diverse inchieste antidumping.
- (2) Nel gennaio 1988, in seguito ad una denuncia presentata dalla «Chambre syndicale de l'électromé-tallurgie et de l'électrochimie», è stata aperta un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica⁽²⁾ (in seguito «la prima inchiesta»). Con il regolamento (CEE) n. 2808/89 del Consiglio⁽³⁾ sono stati imposti dazi definitivi del 21,8 % e del 22 % rispettivamente per la Repubblica popolare cinese e per l'Unione Sovietica.
- (3) Extramet, un importatore che aveva collaborato all'inchiesta, ha adito la Corte di giustizia la quale, avendo concluso che il pregiudizio non era stato sufficientemente esaminato, nel giugno 1992⁽⁴⁾ ha

annullato il regolamento (CEE) n. 2808/89. Dopo la sentenza la Commissione ha pubblicato un avviso⁽⁵⁾ con il quale informava le parti del rimborso dei dazi antidumping riscossi.

- (4) Successivamente la Commissione sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, ha annunciato alle parti la ripresa dell'inchiesta (in seguito «la seconda inchiesta»).
- (5) Avendo la Corte annullato ex tunc il regolamento (CEE) n. 2808/89 che aveva concluso la prima inchiesta, l'inchiesta della Commissione rimaneva aperta. Tuttavia, perché la Commissione potesse concludere l'inchiesta sulla base delle informazioni più aggiornate, sono stati raccolti nuovi dati riguardo al dumping e al conseguente pregiudizio. Un questionario supplementare è stato inviato dalla Commissione alle parti notoriamente interessate.
2. Misure in vigore
- (6) In seguito alla ripresa dell'inchiesta il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2557/94⁽⁷⁾ ha istituito dazi definitivi al livello fissato in via provvisoria con il regolamento (CE) n. 892/94 della Commissione⁽⁸⁾, ossia 2 074 ECU/t per le importazioni di calcio metallico originario della Cina e 2 120 ECU/t per le importazioni di calcio metallico originario della Russia. I dazi sono stati istituiti per entrambi i paesi al livello di eliminazione del pregiudizio in quanto inferiore ai rispettivi margini di dumping.
- (7) Nel gennaio 1995 l'Industrie des Poudres Sphériques (in seguito «IPS»), già Extramet, l'importatore di calcio metallico, ha proposto al Tribunale di

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ G.J.C. 20 del 26.1.1988, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 271 del 20.9.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ Causa C-358/89, Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee. Racc. 1992, pag. I-3813.

⁽⁵⁾ GU C 213 del 19.8.1992, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU C 298 del 14.11.1992, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 270 del 21.10.1994, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 104 del 23.4.1994, pag. 5.